

Parti

Ricorrente: G.M.A.

Resistente: État belge

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 45 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea debba essere interpretato e applicato nel senso che lo Stato membro ospitante ha l'obbligo, in primo luogo, di concedere un termine ragionevole alla persona in cerca di impiego che le consenta di prendere conoscenza delle offerte di lavoro che le possano convenire e di adottare le misure necessarie al fine di essere assunta, in secondo luogo di ammettere che il termine per effettuare la ricerca di lavoro non può in nessun caso essere inferiore a sei mesi, e, in terzo luogo, di autorizzare la presenza sul suo territorio di una persona in cerca di impiego durante tutta la durata di detto termine senza esigere che la stessa fornisca la prova di avere effettive possibilità di essere assunta.
- 2) Se gli articoli 15 e 31 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri⁽¹⁾, e gli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché i principi generali del primato del diritto dell'Unione europea e dell'effetto utile delle direttive debbano essere interpretati e applicati nel senso che i giudici nazionali dello Stato membro ospitante hanno l'obbligo, nell'ambito del ricorso di annullamento contro una decisione che rifiuta il riconoscimento del diritto di soggiorno superiore a tre mesi di un cittadino dell'Unione, di prendere in considerazione nuovi elementi successivi alla decisione adottata dalle autorità nazionali, quando questi ultimi possono determinare una modifica della situazione della persona interessata che non autorizzerebbe più una limitazione del diritto di soggiorno della stessa nello Stato membro ospitante.

⁽¹⁾ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77).

Ricorso proposto il 3 ottobre 2019 – Commissione europea/Repubblica di Bulgaria

(Causa C-730/19)

(2019/C 399/40)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Y. Marinova, E. Manhaeve)

Convenuta: Repubblica di Bulgaria

Conclusioni della ricorrente

La Commissione europea chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica di Bulgaria è venuta meno ai propri obblighi discendenti dall'articolo 13, primo comma, della direttiva 2008/50/CE⁽¹⁾, in combinato disposto con l'allegato XI della stessa, in quanto essa non si conforma, in modo sistematico e continuativo, nel territorio BG0006 (Bulgaria sud-orientale), a quanto segue:
 - i) dal 2007, al valore limite orario del biossido di zolfo;
 - ii) dal 2007, ad eccezione del 2010 e del 2012 – al valore limite giornaliero del biossido di zolfo;
- dichiarare che, dall'11 giugno 2010, la Repubblica di Bulgaria viola gli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE, in combinato disposto con il suo allegato XV, Sezione A, e segnatamente l'obbligo ad essa incombenti in forza dell'articolo 23, paragrafo 1, comma 2, consistente nel provvedere affinché il periodo del superamento dei suddetti valori-limite del biossido di zolfo nel territorio BG0006 (Bulgaria sud-orientale) sia il più breve possibile;

— condannare la Repubblica di Bulgaria alle spese.

Motivi e principali argomenti

Col primo motivo la Commissione afferma che la Repubblica di Bulgaria ha violato le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE in combinato disposto con il suo allegato XI, in quanto nel territorio BG0006 (Bulgaria sud-orientale) è perpetrata una sistematica e continuativa inosservanza dei valori-limite orari e giornalieri del biossido di zolfo.

Col secondo motivo di ricorso la Commissione lamenta che la Repubblica di Bulgaria ha violato le disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50/CE, in combinato disposto con il suo allegato XV, Sezione A, in quanto dall'11 giugno 2010 non ha stabilito nei propri piani per la qualità dell'aria misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile.

(¹) Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU 2008, L 152, pag. 1).

Ricorso presentato il 09 ottobre 2019 – Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-743/19)

(2019/C 399/41)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: L. Visaggio, I. Anagnostopoulou, C. Biz, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

— Annullare la decisione (UE) 2019/1199 del 13 giugno 2019 (¹);

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Col primo motivo, il Parlamento intende denunciare l'incompetenza dell'autore della decisione contestata, sia esso il Consiglio o l'insieme degli Stati membri, per fissare l'ubicazione della sede dell'Autorità europea del lavoro («AEL»). Il Parlamento è infatti del parere che

l'art. 341 TFUE non costituisca una base giuridica adeguata per la fissazione della sede di organismi dell'Unione quali le agenzie decentrate. Nel caso di specie, l'AEL è stata istituita dal legislatore dell'Unione col regolamento (UE) 2019/1149 (²), adottato sul fondamento degli articoli 46 e 48 TFUE tramite la procedura legislativa ordinaria. Il Parlamento ritiene che l'art. 341 TFUE non valga a sottrarre alla competenza del legislatore dell'Unione, che ha istituito l'AEL, il potere di decidere circa l'ubicazione della sede della stessa, attribuendolo invece agli Stati membri, e che pertanto tale disposizione non possa validamente fungere da base giuridica per la decisione contestata.